



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 80 del 08/03/2023 – 02/05/2023 Udienza pubblica del 07/03/2023
Massima 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Utilizzo delle maggiori entrate tributarie a garanzia della copertura degli oneri derivanti dalle spese di personale di natura strutturale e incompressibile (trattamenti accessori e rinnovo contrattuale) - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione – l'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). La norma regionale censurata, rubricata «Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13», modifica l'originaria copertura degli oneri stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022 provvedendovi, adesso, «mediante utilizzo delle maggiori entrate di natura tributaria di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026». Le previsioni regionali in esame, ricorrendo ad entrate dipendenti dall'andamento del gettito, si pongono in contrasto anzitutto con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – applicabile anche alle regioni in forza del successivo art. 19 – in base al quale la copertura delle maggiori spese deve essere disposta mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Le maggiori entrate considerate dalle norme regionali censurate non rappresentano però coperture stabili (sono, infatti, entrate dipendenti dall'andamento del gettito, «correlato a future variabili dei mercati finanziari») e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo. Le norme regionali in esame contrastano anche con il comma 1-bis dello stesso art.</p>



	<p>17 della legge n. 196 del 2009, che dispone come «[1]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».</p> <p>Le disposizioni regionali impugnate, dunque, violano l'art. 81, terzo comma, della Costituzione perché le coperture delle spese difettano «di un legittimo “fondamento giuridico” (Cfr. sentenze n. 197 del 2019 e n. 156 del 2021).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 17, comma 1, lettera c), comma 1-bis, e 19, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Copertura finanziaria - Interventi onerosi per il personale finanziati con disposizione oggetto di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).</p> <p>Le disposizioni indicate sono in una inscindibile connessione funzionale all'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16. già dichiarato costituzionalmente illegittimo ed in considerazione di ciò (Cfr. sentenze n. 279 del 2016, n. 68 del 2014 e n. 181 del 2013), va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della disposizione censurata là dove questa stabilisce interventi onerosi ormai «insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento» (Cfr. sentenza n. 181 del 2013).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni - Incremento delle spese relative alle risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori e i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021 - Lamentata violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici - Eccedenza dalle competenze statutarie - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), nella formulazione originaria, promosse in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119, della Costituzione. Le disposizioni impugnate prevedono, al fine di recepire specifiche disposizioni statali in materia di trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni – recate dai commi 604 e 612 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – l'incremento delle spese relative alle risorse destinate, rispettivamente, ai fondi per i trattamenti accessori e ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021, in connessione con la revisione del sistema di classificazione del personale. Secondo il ricorrente le norme censurate eccederebbero dalle competenze legislative statutariamente riservate alla Regione Siciliana e violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica. Esse violerebbero inoltre gli artt. 97 e 119, della Costituzione quanto al «principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni e sarebbero, infine, prive di adeguata copertura finanziaria, violando così l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Le questioni promosse sono inammissibili, perché del tutto generiche e viziate da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo. Per costante giurisprudenza della Corte, «l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale (tra le tante, sentenze n. 119 del 2022, n. 219 e n. 171 del 2021). Il ricorrente, pertanto, “ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure” (così, di recente, sentenza n. 95 del 2021)» (da ultimo, sentenza n. 44 del 2023).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p>



	<p>Parametri costituzionali Artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 1, commi 604 e 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>
Massima 4:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Estensione ai soci delle cooperative agricole che hanno favorevolmente ottenuto la riabilitazione, dei benefici riguardanti l'assunzione delle garanzie da essi prestate in favore delle cooperative a carico della Regione - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 50, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata prevede che «[a]ll'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale"», ossia la riabilitazione. Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata ometterebbe sia di quantificare gli oneri dalla stessa recati, sia di individuare i mezzi finanziari per farvi fronte, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La questione è inammissibile, non avendo il ricorrente adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata con l'evocato parametro costituzionale (<i>ex plurimis</i>, con riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., sentenze n. 44 del 2023, n. 25 del 2021 e n. 131 del 2016).</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 50, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>
Massima 5:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Risparmi di spesa per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024 - Iscrizione in apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa - Lamentata violazione dei principi in materia di equilibrio dei bilanci pubblici - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione - dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n.</p>



	<p>13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).</p> <p>La disposizione censurata introduce il comma 4-bis nell'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, ai sensi del quale le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4 e derivanti dalla riduzione di fondi relativi al personale dell'area della dirigenza e a quello del comparto non dirigenziale, «affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3)».</p> <p>Ad avviso del ricorrente ciò, oltre che a porsi in contrasto con con l'Accordo Stato - Regione del 14 gennaio 2021, violerebbe gli articoli 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, poiché la norma regionale sottrarrebbe, di fatto, i suddetti risparmi dal concorso alla riduzione del disavanzo finanziario, generando una economia di bilancio utilizzabile in futuro con successive previsioni normative e recando pregiudizio all'equilibrio di bilancio ed alla sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>Ma così non è: la norma censurata dichiara infatti, espressamente, di dare attuazione agli specifici impegni assunti dalla Regione Siciliana con l'accordo in questione, volti a realizzare riduzioni strutturali degli impegni di spesa.</p> <p>Le modalità di iscrizione contabile che essa prescrive si limitano solo a dare una mera evidenza nel bilancio di previsione, rimanendo esplicitamente escluso l'uso delle corrispondenti somme ai fini della gestione della spesa (nella Missione 20 non sono consentiti impegni per spese finali).</p> <p>Al termine dell'esercizio finanziario, le somme iscritte nell'apposito capitolo della Missione 20, affluiscono direttamente nel bilancio regionale, migliorando il risultato di amministrazione e contribuendo così a ridurre l'entità del disavanzo.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.</p>
Massima 6:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione di spesa in favore del Comune di Sciacca destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" - Lamentata violazione del principio di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito pubblico, dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, della Costituzione.</p>



	<p>La norma impugnata ha autorizzato la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte IMU/ICI, relative al procedimento di liquidazione della fondazione “Pardo” per il solo esercizio finanziario 2022.</p> <p>La disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 3, comma 7, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), entrata in vigore il 1° marzo 2023, ai sensi dell’art. 119, comma 1, della medesima, e le cui disposizioni, in forza del precedente art. 118, comma 2, «si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2023».</p> <p>A fronte di tale <i>ius superveniens</i> e stante la mancata applicazione <i>medio tempore</i> della disciplina previgente, ricorrono le condizioni che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 242, n. 222 e n. 92 del 2022), determinano la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 14, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 97 e 117, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 58, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.</p>
<p>Massima 7:</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Riduzione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione di alcune categorie di personale - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Estinzione parziale del processo.</p> <p>Testo E’ dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, e dell’intero testo della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promossa in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La norma impugnata è stata modificata dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).</p> <p>Per effetto della novella legislativa, le risorse considerate dall’impugnato art. 18, comma 5, non sarebbero più utilizzabili come copertura di altre spese a valere sull’esercizio 2022, venendo invece iscritte in un fondo non impegnabile nella gestione della spesa.</p> <p>Considerando lo <i>ius superveniens</i> modificativo e la mancata applicazione <i>medio tempore</i> della disposizione censurata, il Consiglio dei ministri, ha deliberato la rinuncia parziale al ricorso limitatamente, tra le altre, alla disposizione di cui al censurato art. 18, comma 5.</p> <p>All’atto di rinuncia parziale ha fatto seguito l’accettazione del Presidente della Regione Siciliana <i>pro tempore</i> e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 delle Norme</p>



	integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022 (solo in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione).
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 18, comma 5, e l'intero testo della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

